



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# L'autovelox viola la privacy degli automobilisti?

Autore: Maria Monteleone | 13/08/2017



*Sistemi elettronici di rilievo della velocità: come devono essere per non violare la privacy.*

La finalità di garantire l'**interesse pubblico alla sicurezza delle strade** prevale sul diritto alla **privacy degli automobilisti**, ma entro certi limiti. Gli impianti di

videosorveglianza come l'**autovelox** possono acquisire i dati personali degli automobilisti ma non possono violare la loro privacy oltre i limiti propri della funzione di controllo.

Secondo il **Garante della Privacy**, l'utilizzo degli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni è lecito se sono raccolti solo **dati pertinenti** e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante le violazioni del Codice della strada, il Garante prescrive quanto segue:

1. gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la **conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche** ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
2. le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del **verbale di accertamento delle violazioni** ( il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
3. le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate **solo per accertare le violazioni** delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
4. le immagini devono essere **conservate per il periodo di tempo strettamente necessario** in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
5. le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate **non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario** del veicolo unitamente al verbale di contestazione,

- ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
6. in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile **a richiesta del destinatario del verbale**; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Il mancato rispetto delle suddette regole comporta l'applicazione di **sanzioni amministrative**.

## **Note**

**[1]** Garante privacy, Regolamento in materia di videosorveglianza.